

ECC.MO TAR LAZIO - Roma

RICORSO

Per **Teresina Collufio** (C.F.: CLLTSN69C62H359O), nata a Rizziconi (RC) il 22.3.1969, rappresentata e difesa, giusta procura in calce su foglio separato allegato al presente atto, dall'Avv. Prof. Angelo Clarizia (C.F.: CLRNGL48P06H703Z – Fax: 06/32609846 – Pec: *angelo.clarizia@pec.it*) e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, Via Principessa Clotilde, n. 2

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)**, in persona del Ministro p.t.,
- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Ufficio Scolastico Regionale della Calabria**, in persona del legale rappresentante p.t.,
- **Commissione esaminatrice dei candidati** nominata con D.D.G. n.1105 del 19.7.2018, in persona del legale rappresentante p.t.;
- **Sottocommissione n. 28 Puglia**, nominata con D.D.G. n. 2080 del 31.12.2018 in persona del legale rappresentante p.t.;

e nei confronti di

Simone Barison

per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare

- del decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR) n. 395 del 27 marzo 2019 – pubblicato sul sito del Miur nella stessa data – di approvazione della graduatoria dei candidati ammessi alla prova orale del concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale del 24 novembre 2017 n. 90, nella parte in cui non indica il nominativo della ricorrente;

- del verbale n. 16 del 14 marzo 2019 relativo alla correzione della prova della ricorrente e dei relativi giudizi (codice 7144);
- del verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 relativo alla definizione dei criteri per la prova scritta con relativi allegati e dei quadri di riferimento;
- del verbale del 26 marzo 2019 relativo alle operazioni di scioglimento dell'anonimato;
- nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.

FATTO

Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 23 novembre 2017 n. 1259, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale del 24 novembre 2017 n. 90 è stato indetto il concorso pubblico per titolo ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.

A detto concorso partecipava la Prof.ssa Collufio, odierna ricorrente, superando la prova preselettiva.

A seguito dello svolgimento delle prove scritte la Commissione all'uopo incaricata procedeva alla correzione.

Con decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) n. 395 del 27 marzo 2019 – pubblicato sul sito del Miur nella stessa data – veniva approvata la graduatoria dei candidati ammessi alla prova orale.

In tale occasione la Prof.ssa Collufio veniva a conoscenza di non essere stata ammessa alle prove orali riportando un giudizio complessivo di 57,50/100.

Avverso gli atti indicati in epigrafe, illegittimi e gravemente lesivi dei propri interessi, la Prof.ssa Teresina Collufio, come in epigrafe rappresentata e difesa, propone ricorso innanzi a Codesto Ecc.mo T.A.R. per i seguenti motivi di

DIRITTO

I

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 29 DEL D.LGS. 30.3.2001, N. 165; DEL D.M. 3.8.2017, n. 138; DEL D.D.G. 23.11.2017, n. 1259; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90. ERRONEA APPLICAZIONE E/O MODIFICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE. MACROSCOPICI VIZI DI ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. PALESE TRAVISAMENTO DEI FATTI. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. SVIAMENTO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

I.1. L'art. 29 del d.lgs. 30.3.2011, n. 165 prevede *“Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca [...] Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso”*.

Il D.M. 3.8.2017, n. 138 *“Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* prevede all'art. 1 *“il presente regolamento è emanato in attuazione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...] e definisce le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali nazionali, organizzate su base regionale”*.

Il bando (D.D.G. 23.11.2017, n. 1259) all'art. 2 dispone *“è indetto un concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale”* e al successivo art. 8 *“la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”*.

Nonostante la chiara indicazione nella disciplina di riferimento e nel bando, la prova non è stata unica su tutto il territorio nazionale.

In effetti, la prova nella Regione Sardegna è stata differita e svolta in un momento diverso a seguito dell'ordinanza del Sindaco di Cagliari del 17.10.2018 n. 62 che ha disposto la chiusura delle Scuole per avverse condizioni meteorologiche.

Tali candidati della Regione Sardegna hanno, dunque, svolto una prova di contenuto diverso rispetto a quelle degli altri candidati con palese disparità di trattamento.

Peraltro, la disparità è maggiormente evidente considerato che i candidati della Regione Sardegna hanno sostenuto le prove quando i quadri di riferimento con i criteri di valutazione – identici a livello nazionale – erano già stati pubblicati da tempo, a differenza di quanto avvenuto per gli altri candidati.

Inoltre, il differimento è stato di ben 55 giorni (la data delle prove era il 18.10.2018, mentre la prova differita è stata sostenuta il 13.12.2018) e, dunque, ha consentito a tali candidati di proseguire nella preparazione del concorso anche secondo i quadri di riferimento pubblicati che contenevano i riferimenti normativi e bibliografici relativi alle prove.

La disparità è evidenziata dalla circostanza che la maggior parte dei candidati della regione Sardegna (60%) è stata ammessa alle prove orali.

Tale svolgimento delle prove ha comportato inevitabilmente una carenza di uniformità a livello nazionale in palese contrasto con quanto indicato nel bando ed una manifesta disparità di trattamento.

Per di più, anche nelle restanti sedi vi è stata una violazione della contestualità richiesta dal bando considerato che le prove sono iniziate in tempi diversi nonostante il “*Diario della prova scritta del corso-concorso nazionale*” pubblicato sulla G.U. n. 73 del 14.09.2018, indicasse espressamente: “*si comunica che la prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al*

reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali si svolgerà in data 18 ottobre 2018, alle ore 10,00”.

Del resto, in casi di prove di concorso svolte unitariamente a livello nazionale è stato evidenziato che proprio: ***“la previsione di un'unica contemporanea prova su tutto il territorio nazionale costituisce misura idonea a garantire l'uniformità di trattamento di ogni singolo candidato, nonché il corretto svolgimento delle prove d'esame”*** (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 10.1.2006, n. 189).

I.2. Altresì palesemente contrastante con le chiare indicazioni del bando e della disciplina di riferimento risulta la definizione dei quesiti per le prove concorsuali. In effetti, l'art. 10 del D.M. 138 fa riferimento alla individuazione di quesiti generali sulla base di determinate materie.

In particolare, all'art. 10 (“Prova scritta”) si legge: *“1. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.*

2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie:

- a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;*
- b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;*
- c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;*
- d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;*

- e) *organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;*
- f) *valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;*
- g) *elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni;*
- h) *contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;*
- i) *sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea”.*

L'art. 8 comma 4 e 5 del bando prevede: “4. *La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera;* 5. *I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2 del decreto ministeriale*”.

Peraltro, nel quadro di riferimento si specifica soltanto che le domande riguarderanno diverse aree tematiche: “*i cinque quesiti a risposta aperta attengono a più aree tematiche e prevedono come “incipit” o “nel corpo” del quesito la seguente formulazione: “il candidato evidenzi in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti*”.

Nonostante la chiara indicazione del bando le **domande formulate non consistono solo in quesiti aperti nelle materie d'esame ma anche nella risoluzione di casi concreti.**

Basti considerare la domanda n. 3: “*in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo nelle lezioni degli studenti e frequenti*

ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?".

Tali domande di taglio prettamente pratico esulano del tutto da quanto indicato nel bando e nel quadro di riferimento con palese illegittimità derivata dei giudizi espressi nei confronti della ricorrente.

In effetti, qualora la prova scritta debba essere di taglio pratico è necessaria una espressa previsione del bando, come è avvenuto nel concorso precedente (D.D. 13.7.2011) relativo ai Dirigenti scolastici. L'art. 10 del bando prevedeva, infatti, espressamente: *“La seconda prova scritta consiste nella soluzione di un caso relativo alla gestione dell'istituzione scolastica con particolare riferimento alle strategie di direzione in rapporto alle esigenze formative del territorio”*.

Peraltro, nella specie il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dei casi pratici - non indicati nel bando - è stato di soli 150 minuti totali, vale a dire 21 minuti a quesito, laddove nel concorso del 2011 erano state assegnate addirittura 8 ore considerata la complessità delle domande che richiedono la risoluzione di casi concreti.

È evidente, dunque, nella specie la disparità di trattamento e l'illegittimità della valutazione considerato che **non sono state seguite le indicazioni del bando** nonostante sia pacifico che tali disposizioni oltre a vincolare l'amministrazione, non sono suscettibili di interpretazione estensiva: *“Il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale*

principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. Di conseguenza, le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione” (Cons. Stato Sez. IV, 19.2.2019, n. 1148).

I.3. Il vizio è ancor più grave se si considera che la prova è stata svolta con supporti informatici che hanno reso complessa la redazione degli elaborati. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del bando *“lo svolgimento della prova scritta è computerizzato (...) la prova ha la durata di 150 minuti al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento”.*

Il sistema utilizzato ha presentato, però, evidenti disfunzioni che hanno inciso negativamente sulla elaborazione dei quesiti da parte della ricorrente.

In particolare, la funzione di salvataggio non era automatica, come nei programmi di scrittura ma correlata ad un tasto *“conferma e procedi”* che permetteva direttamente l'accesso in una nuova schermata contenente la domanda successiva. In altri termini, ai candidati non era consentito salvare il lavoro in corso d'opera. Peraltro, per tornare indietro si potevano selezionare i tasti *“SI”* o *“NO”*, che comparivano a seguito di una domanda: *“Sei sicuro di voler tornare alla domanda precedente”* con il rischio di compromettere il lavoro già effettuato.

Per di più, l'impostazione della pagina era di difficile utilizzo poiché orizzontale con un solo rigo che conteneva 250 caratteri a differenza di un testo scritto che ha generalmente una grafica costituita da 75/80 caratteri (spazi inclusi) per ogni rigo. In casi analoghi è stato accolto il ricorso proprio per *“la ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della cennata*

funzione di salvataggio automatico dei documenti” (TAR Lazio, Sez. III bis, 16.2.2017, n. 2513) che hanno reso complessa la redazione degli elaborati, come avvenuto nella specie.

I.4 Sotto diverso profilo, la procedura è altresì viziata per palese violazione del principio dell’anonimato. In effetti, il verbale relativo alle operazioni di scioglimento dell’anonimato del 26.3.2019 non consente di comprendere nel dettaglio le operazioni di abbinamento effettivamente svolte risultando del tutto generico.

Peraltro, le operazioni sono state verbalizzate dal solo Nucleo dei Carabinieri e non dai componenti della Commissione presenti nonostante tale compito spetti ai Commissari. In effetti, ai sensi del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 (*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*) lo svolgimento delle operazioni di scioglimento dell’anonimato è assegnato alla Commissione (art. 14 *“successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice”*).

Il vizio è evidente se si considera che: *“il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso - nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura*

selettiva e costituendone uno dei cardini portanti. L'esigenza dell'anonimato si traduce infatti a livello normativo in regole che, per quanto ora rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione (Cons. Stato, Ad. Plen., Sentenza 20.11.2013, n. 27).

Tali illegittimità relative allo svolgimento della procedura viziano, nei limiti dell'interesse, le valutazioni espresse nei confronti della ricorrente.

II.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 29 DEL D.LGS. 30.3.2011, N. 165; DEL D.M. 3.8.2017, n. 138; DEL D.D.G. 23.11.2017, n. 1259; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90. ERRONEA APPLICAZIONE E/O MODIFICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE. MACROSCOPICI VIZI DI ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. PALESE TRAVISAMENTO DEI FATTI. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. SVIAMENTO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

II.1 Il giudizio espresso nei confronti della ricorrente è manifestamente illogico e carente di motivazione poiché non è possibile evincere l'*iter logico* seguito dal Commissari nell'attribuzione dei punteggi.

In effetti, la valutazione si fonda sulla mera attribuzione di punteggi numerici che sono correlati a criteri generici di valutazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3.8.2017, n. 138: “1. *Con decreto del Ministro è istituito un Comitato tecnico-scientifico per la redazione: a) dei quesiti a risposta multipla della prova preselettiva; b) dei quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta; c) dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove di cui al presente articolo, incluse quelle di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 17*”.

L'art. 8 comma 9 del bando prevede: “*I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata*

la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”.

La finalità della menzionata norma è chiara: i quadri devono essere predisposti in maniera tanto più articolata e specifica possibile in relazione alle prove in concreto assegnate (“*costruite e valutate*”), per consentire, da un lato, che possa essere compreso l’*iter* logico-argomentativo seguito dalla Commissione nella redazione dei singoli giudizi, dall’altro, per evitare disparità di trattamento nella loro applicazione.

Nella specie i “criteri” di correzione degli elaborati sono, invece, talmente generici e privi di riferimenti alle prove concorsuali al punto da non essere idonei a legittimarne l’operato.

Del resto, la griglia predisposta si limita a indicare genericamente che gli elaborati verranno valutati in base ai seguenti criteri: “*coerenza e pertinenza con le competenze del dirigente scolastico previste dall’art. 25 del d.lgs. 165/2001 (ossia valenza strategica delle azioni proposte, funzionali alla realizzazione di processi formativi di qualità, all’interno di una visione unitaria dell’istituzione scolastica; coerenza delle azioni proposte con l’esercizio dei poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali; articolazione ed efficacia delle soluzioni proposte in un quadro di sistema)*”, “*inquadramento normativo (ossia uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate all’interno della trattazione)*”; “*sintesi, esaustività ed aderenza all’oggetto del quesito (ossia organicità e rigore nella descrizione di azioni, situazioni, contesti e concetti; concisione, chiarezza e completezza nella trattazione)*”; “*correttezza logico formale (ossia corretta espressione linguistica, capacità argomentativa e di costruzione logica del pensiero)*”.

Tali criteri sono **talmente generici che potrebbero essere riferiti a qualsiasi prova concorsuale**. In effetti, i parametri di valutazione individuati non sono che una mera esplicitazione metodologica di obblighi che incombono genericamente

sui candidati in occasione di qualsiasi concorso pubblico, nel quale sia prevista la prova scritta (rispondenza all'oggetto del quesito, inquadramento, correttezza logico formale), ma recano in sé il limite di non accertare in concreto il livello di professionalità maturato dal candidato.

Anche le specificazioni relative a ciascun criterio risultano del tutto generiche dal momento che si riferiscono ad una “*coerenza*”, “*valenza strategica*” ed “*efficacia*” delle azioni del dirigente senza ulteriori indicazioni.

L'eccessiva genericità dei criteri di valutazione delle prove scritte ha consentito alla Commissione di agire in totale arbitrio, con inevitabile compromissione del principio della *par condicio*, in aperto contrasto con l'orientamento della giurisprudenza, secondo cui i criteri, chiaramente esplicitati o sommariamente enunciati ma desunti anche dalle motivazioni poste a base delle valutazioni, devono essere coerenti con le possibilità di argomentazione offerte dalla traccia (Cass., SS.UU., 21.6.2010, n. 14893).

Il vizio è ancor più grave se si considera che i quadri di riferimento sono stati pubblicati il 17.10.2018 mentre le griglie complete di valutazione sono state pubblicate dopo l'espletamento delle prove il 19.4.2019 nonostante il bando prevedesse che i quadri di riferimento “*sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta*” (art. 8, comma 9).

Ad ogni modo, anche **tali griglie riportano indicazioni relative ai criteri del tutto generiche, non correlate alle prove di concorso che consistono in specificazioni tautologiche**. Basti considerare il criterio relativo alla “*correttezza logico formale*” che nelle griglie ha come indicatore la “*costruzione logica*” e come descrittore “*il candidato costruisce un testo logicamente coerente*”.

La censura assume peculiare rilievo nel caso di specie, poiché la mancata predeterminazione di criteri di valutazione specifici con riferimento alle prove, si

è risolta in un ingiustificato e discriminatorio giudizio di non sufficienza della ricorrente.

II.2. L'omessa specifica predeterminazione dei criteri avrebbe perlomeno reso necessaria una adeguata motivazione del giudizio negativo al fine di far comprendere l'*iter* logico-giuridico valutativo seguito dalla Commissione nell'individuazione della insufficienza riscontrata.

Al contrario il giudizio si fonda su mere indicazioni numeriche che – in assenza di indicazioni dettagliate nei criteri – rendono incomprensibile la valutazione della Commissione. Del resto, è pacifico che *“se mancano criteri di massima e parametri di riferimento adeguati ai quali raccordare il punteggio assegnato, può essere considerata illegittima la valutazione delle prove in forma numerica”*. (Cons. Stato Sez. VI, Sent., 8.1.2019, n. 178). In tal senso si è espressa reiteratamente la giurisprudenza amministrativa secondo cui: *“il principio della previa fissazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali che devono essere stabiliti dalla commissione esaminatrice, nella sua prima riunione – o tutt'al più prima della correzione delle prove scritte – deve essere inquadrato nella ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e della verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti; e tra la necessaria fissazione dei criteri anzidetti e la legittimità dell'attribuzione del voto numerico che legittimamente sintetizza la valutazione della commissione sussiste un nesso indissolubile, poiché – se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato – risulta illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica”*. (Cons. Stato, Ad. Plen., 13.4.2015, n. 4).

Nel caso di specie i Commissari si sono limitati a recepire i suddetti criteri, del tutto generici ed indeterminati (senza neppure precisare le modalità applicative

dell'assegnazione dei punteggi) e ad esprimere un mero voto numerico, che non dà alcuna contezza dell'*iter* logico-giuridico seguito nella valutazione della ricorrente e delle ragioni per le quali è stato espresso un voto insufficiente agli elaborati.

Anche sotto tale profilo è, dunque, evidente l'illegittimità della procedura per mancata considerazione di quanto indicato nel bando, nonché per evidente difetto di istruttoria e disparità di trattamento nei confronti dei candidati.

II.3. Né la motivazione è evincibile dai giudizi o dalla griglia compilata dalla Commissione relativa alla Prof.ssa Collufio. In effetti, la ricorrente ha completato le risposte in maniera chiara, concisa e logica, con un'esauriente indagine dell'impianto normativo relativo agli istituti giuridici di riferimento nonché con una indicazione delle azioni e strategie da applicare. Pertanto, in assenza di criteri specifici l'attribuzione dei singoli punteggi risulta illogica e non idonea a ricostruire l'*iter* logico seguito dai Commissari.

Al riguardo è pacifico che il giudizio formulato dalla Commissione è censurabile dal giudice amministrativo, sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere (Cons. Stato, Sez. IV, 4.12.2012, n. 6219; T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 14.1.2011, n. 130).

Orbene, anche nel caso di specie, non si chiede all'Ecc.mo TAR adito di sostituire una propria valutazione, di merito, a quella già svolta in sede amministrativa, ma di accertare l'evidente irragionevolezza e/o incongruenza e/o superficialità dell'*iter* logico-cognitivo seguito dalla Commissione nelle attività di correzione delle prove della ricorrente onde disporre una sua rinnovazione.

Alla luce delle delineate prospettazioni è, dunque, evidente che il giudizio negativo espresso dalla Commissione sugli elaborati in questione, non può trovare alcun valido supporto nelle votazioni numeriche indicate e, pertanto è palesemente illegittimo.

II.4. Del resto, nell'ambito della definizione dei criteri e delle modalità di correzione nel verbale del 25.1.2019 viene individuato illogicamente un tempo medio di 30 minuti per la valutazione della singola prova che è stato tenuto in considerazione nella seduta relativa alla correzione degli elaborati della ricorrente. In effetti, in tale seduta del 14.3.2019, (che si è svolta dalle ore 14.00 alle ore 21,00) la Commissione ha corretto gli elaborati di n. 18 candidati, riservando a ogni concorrente un tempo medio di 30 minuti.

Trattasi di un ristrettissimo lasso temporale considerata la complessità dei quesiti proposti che, di certo, non ha consentito alla Commissione di analizzare nel dettaglio le risposte della ricorrente, né le soluzioni ivi formulate: l'operato della commissione esaminatrice appare dunque viziato da eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto il tempo dedicato alla correzione degli elaborati non è stato assolutamente sufficiente, o comunque congruo, per consentire appieno la formulazione del conseguente giudizio (Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20.6.2006, n. 3668; Cons. Stato, sez. V, 13.5.2005, n. 2421).

II.5. Peraltro, la genericità dei criteri di valutazione dei quesiti sottoposti ai candidati ha comportato ulteriori disparità di trattamento considerato anche il peso significativo attribuito alla prova di lingua straniera.

In effetti, ai quesiti aperti in lingua italiana – valutati secondo la griglia di riferimento – è stato attribuito un punteggio massimo di 80 su 100 e alla prova di inglese – da valutare secondo le risposte chiuse – un punteggio massimo di ben 20 punti su 100.

La ricorrente ha ottenuto un punteggio di 53,50/80 nei quesiti aperti e non ha raggiunto la sufficienza a causa dell'esito della prova di lingua (inglese) nella quale ha ottenuto 4 punti.

È evidente che la prova di inglese è stata illogicamente decisiva soprattutto a fronte di criteri di valutazione generici che non hanno consentito una adeguata

valutazione dei quesiti a risposta aperta, con conseguente manifesta disparità di trattamento.

Del resto, è palese che l'attribuzione di un punteggio significativo a tale prova a risposta chiusa ha avvantaggiato necessariamente i docenti di lingua straniera rispetto ai restanti candidati, soprattutto a fronte della genericità dei criteri per valutare le altre prove.

Anche sotto tale profilo, è palese l'illegittimità dei giudizi espressi nei confronti della ricorrente e la manifesta disparità di trattamento nella valutazione delle prove.

II.6 Sotto diverso profilo, la disparità di trattamento dovuta anche alla genericità dei criteri è evidente se si considerano le diverse percentuali di correzione nell'ambito delle Commissioni di valutazione. Basti considerare che la sottocommissione della ricorrente (n. 28 della Puglia) ha avuto una percentuale di ammessi ridotta (23% considerando i quesiti a risposta aperta) rispetto alle altre sottocommissioni. Inoltre, in tale sottocommissione la percentuale dei voti sufficienti (da 60 a 70 punti) è stata di solo 6,5%.

Non solo. La disparità è evidente se si analizza la percentuale indicativa di ammessi per Regione. In particolare, in Abruzzo la percentuale degli ammessi alle prove orali risulta del 41%; in Basilicata del 34%; in Calabria del 23%; in Campania del 29%; in Emilia Romagna del 46%; in Friuli Venezia Giulia del 47,5%; nel Lazio del 41%; in Liguria del 49%; in Lombardia del 48%; nelle Marche del 43%; in Molise del 61%; in Piemonte del 28%; in Puglia del 35,5%; in Sardegna del 60%; in Sicilia del 29%; in Toscana del 50,6%; in Umbria del 56%; nel Veneto del 45%.

È palese la manifesta disparità di trattamento considerata la grande difformità nella percentuale degli ammessi a seconda delle sottocommissioni e delle sedi regionali che vanifica ulteriormente l'uniformità del concorso a livello nazionale richiesta dalla disciplina di riferimento.

Il vizio è ancora più grave se si considera che non risultano formalizzate le modalità di abbinamento delle Commissioni ai candidati. In effetti, nel decreto di formazione delle Commissioni (D.D.G. 19.7.2018, n. 1105) si prevede all'art. 5 "Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della Commissione, di cui al presente decreto, sarà integrata in modo da costituire una sottocommissione, comprensiva dei membri aggregati, per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati".

Nonostante tale espressa indicazione, non risulta chiaramente esplicitata - neanche sul sito del Miur - quale modalità sia stata utilizzata per effettuare gli abbinamenti e, dunque, non è dato comprendere la ragione della suddivisione dei candidati in base alle Commissioni che hanno proceduto alla correzione.

Tale palese carenza **ha gravemente penalizzato la ricorrente che è stata assegnata alla Commissione n. 28 della Puglia con una percentuale molto bassa di ammessi il 23% (rispetto alle prove a risposta aperta) in evidente disparità rispetto ai candidati delle altre sedi.**

È evidente, dunque, la illegittimità delle valutazioni espresse nei confronti della ricorrente per palese carenza di motivazione, difetto di istruttoria e manifesta disparità di trattamento.

Istanza cautelare

Il *fumus boni iuris* si evince dai motivi di ricorso dedotti.

Quanto al *periculum in mora* è indubbio che la ricorrente subirebbe un danno grave e irreparabile qualora non venisse disposta la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e ordinato all'Amministrazione di riesaminare gli elaborati, atteso che solo tali misure gli consentirebbero di partecipare in parità di condizioni con gli altri concorrenti alle prove orali in corso di svolgimento.

È di tutta evidenza che una sentenza favorevole resa nei pur rapidi tempi ordinari del giudizio amministrativo sarebbe *inutiliter data*, in quanto la ricorrente

subirebbe il pregiudizio, grave ed irreparabile, di trovarsi nell'impossibilità di proseguire nello svolgimento delle prove concorsuali.

Si chiede, pertanto, che venga disposta la rinnovazione della valutazione sugli elaborati della ricorrente da parte di una diversa Commissione e/o la ammissione con riserva alle prove orali del concorso.

Da ultimo, nell'ambito della valutazione propria della fase cautelare e ai fini della comparazione degli interessi, alla luce delle macroscopiche illegittimità nella valutazione censurata, ci si permette di evidenziare che la concessione dell'invocata tutela cautelare, se da un lato attribuirebbe una rilevante utilità al ricorrente, dall'altro non recherebbe alcun tipo di pregiudizio all'amministrazione resistente.

P.Q.M.

SI CONCLUDE

per l'accoglimento del ricorso previa adozione di idonea misura cautelare.

Con ogni conseguente pronuncia anche in ordine a spese ed onorari di giudizio.

Il contributo unificato è determinato, *ex lege*, in € 325,00 trattandosi di pubblico impiego.

Roma, 24 maggio 2019

Prof. Avv. Angelo Clarizia